Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **847** DEL **05/11/2014**

PATROCINIO LEGALE ART. 28 CCNL 14/09/2000, CONCESSO CON DELIBERA DI GC N, 78/2014, NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE DI R RIMINI IN FUNZIONE DI GIUDICE DI PACE ISCRITTO AL RGNR N. 344/2013 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA N. 300/2014 DEPOSITATA IL DATA 26/05/2014

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Daniele Cristoforetti

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli Settori;

PREMESSO che il con delibera n. 78/2014 la Giunta comunale concedeva, secondo quanto previsto dall'art. 28 CCNL 14/09/2000, al Sig. Mario Sala, dipendente 2° settore, il patrocinio legale per il procedimento penale davanti al Giudice di Pace di Tribunale di Rimini iscritto al R.G.N.R. n. 377/2013;

RILEVATO che il nella citata delibera veniva individuato all'uopo, quale legale di comune gradimento, l'Avv. Francesca Pieraccini con studio in Cattolica Via Verdi n. 29/1 che si è impegnata ad applicare un compenso professionale calcolato sulla base dei parametri indicati nella deliberazione della Giunta Comunale n. 113/2013;

DATO ATTO che l'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 dipendenti comparto Regioni Autonomie Locali prevede che:

1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. Sussiste l'onere della scelta di un "legale di comune gradimento";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 07/08/2013 con la quale sono state fornite le seguenti indicazioni ai dipendenti utili per la valutazione circa la sussistenza del "gradimento sulla scelta del legale" e per mettere l'Amministrazione in condizione di anticipare le spese al legale prescelto nella misura ritenuta congrua e nel presupposto di non gravare comunque eccessivamente sul bilancio dell'Ente:

- prevedere una contrattazione dell'onorario con l'Avvocato prescelto da cui scaturisca un compenso redatto secondo le tabelle di cui al D.M. 140/2012, che preveda "diminuzioni" almeno fino a meno 20% (- 20%) rispetto a ciascun valore medio considerato; sono esclusi da tale diminuzione i compensi professionali per l'attività difensiva penale svolta innanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale Monocratico per la quale, tuttavia, ciascun valore medio non deve subire "aumenti";
- demandare al servizio Affari legali – contenzioso la verifica del rispetto di quanto sopra;
- in caso di mancato accordo si procederà al rimborso ad avvenuto pagamento dell'Avvocato da parte del dipendente certificato da fattura riportante la quietanza

di avvenuto pagamento;

VISTA la sentenza della Tribunale di Rimini in funzione di Giudice di Pace n. 300/2014 depositata in data 26/05/2014, depositata agli atti della presente determina dirigenziale, dalla quale si evince l'assoluzione con formula piena del dipendente;

VISTA la parcella Pro-forma redatta dall'Avv. Francesca Pieraccini, che ha applicato al compenso professionale i valori medi di cui al DM 140/2012;

CONSIDERATO quindi che sussistono tutti i presupposti per la liquidazione del compenso professionale al citato legale previsti dall'art. 28 del CCNL 01/04/2000 e dalla deliberazione di Giunta comunale n. 113/2013;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P RO P O N E

1) Che la premessa costituisca parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate, al "legale di comune gradimento", individuato con delibera della Giunta comunale n. 78/2014, Avv. Francesca Pieraccini con studio in Cattolica Via Verdi n. 29/D, il compenso professionale di € 1.827,07 lordi omnicomprensivi;
3) Di imputare la spesa complessiva di € 1.827,07 sul capitolo 270002 del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario cod. siope 1331;
4) Di individuare il Sig. Marco Nanni quale responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determina;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *05/11/2014*

Firmato
Daniele Cristoforetti / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice

dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)